

# **Ordinanza sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul collocamento, OC)**

**Modifica del 29 novembre 2013**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 16 gennaio 1991<sup>1</sup> sul collocamento è modificata come segue:

*Ingresso*

visto l'articolo 41 capoverso 1 della legge del 6 ottobre 1989<sup>2</sup> sul collocamento (LC),

*Art. 6, frase introduttiva*

Se esercitate gratuitamente, non sono sottoposte ad autorizzazione le attività di collocamento:

*Art. 8 cpv. 3*

<sup>3</sup> L'autorizzazione può essere negata se il richiedente intende collocare persone in cerca d'impiego presso persone da cui non è indipendente.

*Art. 10a*          **Esame del modello del contratto di collocamento**

L'autorità di rilascio esamina il modello del contratto di collocamento delle imprese che esigono dalle persone in cerca d'impiego una tassa d'iscrizione o una provvigione di collocamento.

*Art. 11 cpv. 1<sup>bis</sup> e 4*

<sup>1bis</sup> Le imprese che esigono dalle persone in cerca d'impiego una tassa d'iscrizione o una provvigione di collocamento devono allegare alla domanda il modello del contratto di collocamento con cui intendono operare.

<sup>4</sup> Le autorità di rilascio decidono entro 40 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Per le domande complesse è fatto salvo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del 25 maggio 2011<sup>3</sup> sui termini ordinatori.

1    **RS 823.111**

2    **RS 823.11**

3    **RS 172.010.14**

*Art. 15 cpv. 1 lett. b*

<sup>1</sup> Se il collocatore si trova in una delle situazioni d'infrazione previste nell'articolo 5 capoverso 1 lettere a o b LC, l'autorità competente può:

- b. disporre nella decisione di revoca che l'impresa, il responsabile o l'avente economicamente diritto potrà inoltrare una nuova domanda d'autorizzazione solo dopo la scadenza di un periodo d'attesa di due anni al massimo; fino alla scadenza del periodo d'attesa disposto nei loro confronti, il responsabile e l'avente economicamente diritto non possono partecipare alle attività delle imprese richiedenti né agire per esse.

*Art. 24 lett. a**Abrogata**Art. 26 cpv. 2-4*

<sup>2</sup> È inoltre possibile concludere che vi è un'attività di fornitura di personale a prestito segnatamente se:

- a. il lavoratore è coinvolto nell'organizzazione del lavoro dell'impresa acquisitrice a livello personale, organizzativo, materiale e temporale;
- b. il lavoratore svolge i lavori con attrezzature, materiale o apparecchi dell'impresa acquisitrice;
- c. l'impresa acquisitrice assume il rischio della cattiva esecuzione del contratto.

<sup>3</sup> La fornitura a terzi di lavoratori già forniti a prestito (cosiddetta subfornitura o fornitura indiretta) non è consentita. La fornitura di un lavoratore a un'impresa terza è invece consentita se:

- a. la prima impresa cede il rapporto di lavoro alla seconda impresa per la durata dell'impiego, la seconda impresa subentra quale datore di lavoro, dispone di un'autorizzazione di fornitura di personale a prestito e cede i servizi del lavoratore alla terza impresa; o
- b. la prima impresa rimane datore di lavoro e conclude con la terza impresa un contratto di fornitura di personale a prestito mentre la seconda impresa svolge unicamente un ruolo di intermediario nel rapporto di fornitura di personale a prestito.

<sup>4</sup> Se imprese riunite in un consorzio cedono i servizi di lavoratori a tale consorzio non si è in presenza di una fornitura di personale a prestito salvo se al consorzio è accordato per l'essenziale il potere di impartire istruzioni al lavoratore.

*Art. 28 cpv. 2*

<sup>2</sup> Le imprese che forniscono a prestito esclusivamente i servizi del proprietario o del comproprietario dell'impresa non sono sottoposte ad autorizzazione.

*Art. 32 cpv. 2*

<sup>2</sup> L'autorizzazione può essere negata se il richiedente intende fornire personale a prestito a imprese acquisitrici da cui non è indipendente.

*Art. 34a*          Esame del modello del contratto di lavoro e del contratto di fornitura di personale a prestito

L'autorità di rilascio esamina il modello del contratto di lavoro e il modello del contratto di fornitura di personale a prestito.

*Art. 38 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il capoverso 1 si applica anche qualora la persona che fornisce la cauzione cambi, salvo se la nuova persona copre per un anno i crediti anteriori all'accordo che disciplina la nuova cauzione e non ancora prescritti secondo l'articolo 128 numero 3 del Codice delle obbligazioni<sup>4</sup> (CO).

*Art. 39 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> La cauzione può altresì essere impiegata se l'autorizzazione per la fornitura di personale a prestito è stata revocata o soppressa e vi sono ancora crediti salariali aperti di lavoratori forniti a prestito.

*Art. 40 cpv. 1<sup>bis</sup> e 4*

<sup>1bis</sup> I prestatori devono allegare alla domanda il modello del contratto di lavoro e il modello del contratto di fornitura di personale a prestito con cui intendono operare.

<sup>4</sup> Le autorità di rilascio decidono entro 40 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Per le domande complesse è fatto salvo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del 25 maggio 2011<sup>5</sup> sui termini ordinatori.

*Art. 44 cpv. 1 lett. b*

<sup>1</sup> Se il prestatore si trova in una delle situazioni d'infrazione previste nell'articolo 16 capoverso 1 lettere a o b LC, l'autorità competente può:

- b. disporre nella decisione di revoca che l'impresa, il responsabile o l'avente economicamente diritto potrà inoltrare una nuova domanda d'autorizzazione solo dopo la scadenza di un periodo d'attesa di due anni al massimo; fino alla scadenza del periodo d'attesa disposto nei loro confronti, il responsabile e l'avente economicamente diritto non possono partecipare alle attività delle imprese richiedenti né agire per esse.

<sup>4</sup> RS 220

<sup>5</sup> RS 172.010.14

*Art. 48a cpv. 1 lett. a<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> Le disposizioni concernenti il salario disciplinano:  
a<sup>bis</sup>. le spese;

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

29 novembre 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova